

COMUNE DI ROGHUDI
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

***Regolamento per l'esercizio
dell'attività di BED and
BREAKFAST***

(allegato alla delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 11/08/2007)

Art.1 Bed and breakfast

Il presente provvedimento regola l'attività di bed and breakfast svolta da coloro i quali, nell'ambito di un alloggio di proprietà o che, comunque, possiedono in base ad un titolo valido, offrono un servizio di alloggio e prima colazione in non più di tre camere e con un massimo di sei posti letto, con carattere saltuario o per periodi ricorrenti stagionali, avvalendosi della normale organizzazione familiare.

L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 non costituisce cambio di destinazione d'uso dell'immobile e comporta, per i proprietari o possessori dell'abitazione, l'obbligo di offerta del servizio di alloggio e prima colazione.

Ai fini del presente Regolamento si intende:

- per alloggio: una abitazione di proprietà o di cui si ha la disponibilità nell'ambito del comune di Roghudi.
- Per servizio di prima colazione: Per servizio di prima colazione, la fornitura di cibi e bevande confezionate, senza alcuna manipolazione e sottoposte a semplici operazioni di riscaldamento e raffreddamento, se occorrenti. Il servizio di prima colazione non potrà essere offerto prescindendo dall'offerta di alloggio;
 - Per carattere saltuario dell'attività: l'attività svolta senza continuità e con interruzioni, discontinua, non sistematica e priva dell'organizzazione di mezzi e persone che è indice dell'offerta professionale del servizio di alloggio;
 - Per organizzazione familiare: quella normalmente utilizzata per il buon funzionamento del gruppo familiare, escludendosi un'organizzazione di tipo imprenditoriale per fornire il servizio di bed and breakfast.

Art.2

Modalità di avvio dell'attività

Per intraprendere l'attività di bed and breakfast nel territorio del comune di Roghudi è necessario presentare una istanza al Sindaco ed alla competente APT redatta sull'apposita modulistica messa a disposizione dal Comune, tramite il protocollo generale o il servizio postale ordinario con raccomandata

La domanda dovrà contenere:

- a) le generalità complete dell'interessato e l'ubicazione dell'immobile dove sarà esercitata l'attività;
- b) dichiarazione da cui risulti il titolo in base al quale si dispone dell'immobile in cui si svolge l'attività; nel caso la disponibilità derivi da titolo diverso dalla proprietà, occorrerà allegare l'assenso del proprietario dell'abitazione;
- C) dichiarazione attestante che il servizio garantirà i seguenti servizi minimi:
 - un servizio bagno, anche coincidente con quello dell'abitazione, dotato di vaso, bidet, vasca da bagno o doccia;
 - pulizia quotidiana dei locali;
 - cambio della biancheria, compresa quella del bagno, due volte a settimana o a cambio del cliente;
 - fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, e riscaldamento;
 - requisiti dimensionali minimi per camera, come da tabella seguente:

Mq minimi per camera	Posti letto autorizzati per camera
09.00	per un posto letto
12.00	per due posti letto
18.00	per tre posti letto
24.00	per quattro posti letto

- d) dichiarazione attestante la tariffa che si intende praticare giornalmente e per singola persona per il servizio di Bed and Breakfast espressa in euro;
- e) dichiarazione attestante che l'attività viene svolta con carattere di saltuarietà o per periodi ricorrenti stagionali indicando le relative date;
dichiarazione attestante che la somministrazione per la prima colazione, ai singoli soggetti alloggiati, senza alcuna manipolazione di cibi e bevande confezionati, sottoponigli a semplice riscaldamento/raffreddamento.
dichiarazione attestante che il servizio è assicurato avvalendosi della normale organizzazione familiare:

Alla domanda di autorizzazione dovrà essere allegata:

- 1) planimetria dell'immobile con l'indicazione dell'uso cui sono destinati i vari locali; detta planimetria dovrà essere corredata dal certificato di abitabilità e di destinazione d'uso residenziale dei locali nonché l'autorità e/o l'ufficio che detiene copia di detto provvedimento;
- 2) dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti:
 - che i locali adibiti ad attività di bed and breakfast sono conformi alle norme igienico sanitarie;
 - che per i locali adibiti ad attività di bed and breakfast sussistono i requisiti antinfortunistici di cui al D.Lgs 626/94 e quelli antincendio di cui al D.M. 09/04/1994 titolo III artt. 11,2,12, 14,17, e 22;
 - che gli impianti principali dell'appartamento quali quelli elettrici, quelli a gas e di riscaldamento, sono installati, collaudati e mantenuti secondo le vigenti normative di sicurezza;
 - che nei confronti dell'interessato e dei suoi famigliari non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575, e indicate nell'allegato 1 al Decreto Legislativo 8 agosto 1994, n. 490;
 - che sussistono i requisiti soggettivi del titolare e degli eventuali rappresentanti, previsti dagli artt. 11 e 12 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

Art.3 Accertamento dei requisiti e rilascio dell'autorizzazione

Il Comune provvede, entro 15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, ad effettuare apposito sopralluogo ai fini della conferma dell'idoneità dell'esercizio dell'attività verificando che:

- a) sussistono i requisiti soggettivi del titolare e degli eventuali rappresentanti, previsti dagli artt. 11 e 12 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- b) sussistono i requisiti igienico sanitari, antinfortunistici ed antincendio previsti dalle normative vigenti;

A seguito dell'esito favorevole dell'istruttoria, l'autorizzazione sarà rilasciata dal comune entro 20 giorni dalla ricezione dell'istanza.

Art.4

Rinnovi e dichiarazioni annuali

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cui all'art. 1 si rinnova annualmente su comunicazione
Il Comune provvederà alla tenuta di un registro degli esercizi di bed and breakfast autorizzati e/o che hanno chiesto il rinnovo con la loro relativa consistenza ricettiva.

Art. 5

Registro annuale

Il Comune provvederà alla tenuta di un registro degli esercizi di bed and breakfast autorizzati e/o che hanno chiesto il rinnovo con la loro relativa consistenza ricettiva.

Art. 6

Diffida, sospensione, interdizione e rinuncia

L'esercizio dell'attività di bed and breakfast può essere interdetta dal Comune in ogni tempo, venendo meno alcuno dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio o per motivi di pubblica sicurezza.

Il Comune, previa diffida, può sospendere temporaneamente l'attività di cui all'art. 1, con adeguata motivazione quando ritenga necessario effettuare accertamenti sulle modalità di esercizio dell'attività di bed and breakfast.

Il titolare dell'attività bed and breakfast che intende procedere alla sospensione temporanea o alla cessazione della stessa deve darne contestuale avviso al Comune.

Il periodo di sospensione volontaria dell'attività non può essere superiore ai sei mesi, decorso tale termine, si presume la rinuncia dell'interessato a svolgere l'attività di cui all'art. 1.

Art. 7

Obblighi amministrativi per lo svolgimento delle attività

E' fatto obbligo ai titolari dell'attività di cui all'art. 1 di esporre, nei locali adibiti all'esercizio "Bed and Breakfast", in luogo visibile, l'autorizzazione di inizio dell'attività e la tabella indicante le tariffe praticate.

Art. 8

Funzioni di vigilanza e controllo

Fermo restando le competenze dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni delle presenti leggi sono esercitate dal Comune e APT.

Art. 9

Classificazioni

Gli esercizi dell'attività di cui all'art. 1 sono classificati in un'unica categoria.

Art. 10

Osservanza di norme statali e regionali

I titolari dell'attività di cui all'art. 1 si devono attenere alle disposizioni di pubblica sicurezza relative alla denuncia delle persone alloggiate.

I titolari dell'attività di cui all'art. 1 sono tenuti a comunicare, ogni sei mesi, al Comune, i dati ricettivi e del movimento ai fini statistici.

Art.11 Sanzioni

Chiunque fa funzionare uno degli esercizi di “Bed and Breakfast”, di cui all’art. 1 senza gli adempimenti di cui all’art. 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma di Euro 500;

L’ omessa esposizione della tabella indicante le tariffe praticate, di cui all’art. 6, comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma di Euro 150, mentre l’ applicazione di prezzi difformi comporta la sanzione di Euro 250 ;

Il superamento della capacità ricettiva consentita comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma di Euro 250;

In caso di recidiva le sanzioni previste ai commi precedenti sono raddoppiate e nei casi più gravi può procedersi alla sospensione dell’attività o all’interdizione della stessa.

Art. 12

Accertamento delle violazioni e irrogazioni delle sanzioni

L’accertamento delle violazioni e la irrogazione delle sanzioni, di cui alla presente legge, sono effettuate secondo le normative vigenti.

I proventi delle sanzioni, previste dall’art. 12, sono devolute al Comune.

Art. 13

Norme finali

Per quanto non espressamente disciplinato si rinvia alla normativa regionale n.2/2003 ed alla competente normativa statale-